



Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 comma 526, legge n. 205 del 2017

[D.R. n. 1009/2022 del 15 giugno 2022 - Emanazione](#)

Preambolo

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel S.O. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 comma 526, legge n. 205 del 2017, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente Regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa svoltasi nella seduta del 23 marzo 2022, con la RSU e le OO.SS. invitate, ed è stato approvato dal Senato accademico, con delibera 10 giugno 2022, n. 133, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo espresso con delibera 27 maggio 2022, n. 190.

Indice

Capo I - Oggetto

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Destinazione del Fondo

Capo II - Ruoli e funzioni

Articolo 4 - Responsabile unico del procedimento (RUP)

Articolo 5 - Attività di programmazione della spesa per investimenti

Articolo 6 - Uffici della Direzione dei Lavori e della Direzione dell'Esecuzione

Articolo 7 - Incaricati per la verifica preventiva dei progetti

Articolo 8 - Incaricati per la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici

Articolo 9 - Collaudatore

Articolo 10 - Collaboratori tecnico-amministrativi

Articolo 11 - Incarichi e gruppo di lavoro

Articolo 12 - Suddivisione in lotti

Articolo 13 - Centrali di Committenza

Capo III - Fondo per lavori

Articolo 14 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo

Articolo 16 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori

Capo IV - Fondo per forniture e servizi

Articolo 17 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

Articolo 18 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi

Articolo 19 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

Capo V - Norme comuni

Articolo 20 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo

Articolo 21 - Termini per le prestazioni

Articolo 22 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Articolo 23 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 24 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

Capo I Oggetto

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, di seguito denominato Codice, è applicabile a tutti i procedimenti di appalto di lavori, servizi e forniture posti a base di gara, regolati dal medesimo Codice, e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo formato ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera, lavoro, servizio o fornitura a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.
4. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dell'incentivo secondo quanto previsto all'art. 15, per i lavori, all'art. 18, per i servizi e le forniture.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture, nel caso in cui il RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, proponga la nomina di un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche. In questo caso la regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto ufficiale (certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità).
2. Ai sensi dell'art. 113, commi 2, 3 e 4, del Codice, le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo Decreto legislativo), per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi e ai costi previsti dal quadro economico.
3. Sono esclusi ai fini della costituzione del Fondo, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di non particolare complessità e i servizi di progettazione interna. In particolare si intendono caratterizzati da particolare complessità i lavori di manutenzione che richiedono, da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione dei costi, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini dei documenti di gara.
4. Sono esclusi dall'incentivo di cui al presente Regolamento tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice, e successivi aggiornamenti, ove gli stessi non siano affidati mediante una procedura competitiva, sia pure semplificata, nonché i lavori in amministrazione diretta.
5. Il presente Regolamento si applica anche nell'ipotesi di una Centrale di Committenza per le attività, tra quelle suindicate, svolte dai dipendenti della Centrale di Committenza.
6. Il Regolamento si applica anche ai contratti misti di lavori, forniture servizi. In questo caso, dall'importo a base di calcolo per il calcolo del Fondo, sono dedotte tutte le somme derivanti dai costi

energetici (quali, ad esempio, la fornitura di energia elettrica o di gas metano). All'interno dei predetti contratti i lavori vengono incentivati secondo le procedure descritte per i lavori (Capo III del presente Regolamento) mentre i servizi vengono incentivati secondo quanto disposto del Capo IV del presente Regolamento. L'incentivo sarà erogato secondo la disciplina della tipologia prevalente.

7. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. Al RUP dell'accordo quadro e ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto mentre al RUP del contratto, e ai suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto.

Articolo 3 Destinazione del Fondo

1. Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

2. La quota pari all'80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo. Tale compenso, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, è ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

3. Il restante 20% delle risorse del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle attività strettamente legate alla realizzazione e gestione delle opere pubbliche, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi delle Strutture tecniche dell'Ateneo. È quindi utilizzabile per:

- a) acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- c) una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca e di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Tali risorse dovranno essere assegnate alla Direzione/Struttura competente per il procedimento per le finalità sopra indicate e confluiranno, attraverso la costituzione del Fondo, nel bilancio di Ateneo e sono utilizzate per le finalità di cui alle precedenti lettere a) b) e c).

4. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.

5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.

6. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto o nella delibera a contrarre.

7. L'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'art. 106, commi 1, 7 e 12, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Capo II Ruoli e funzioni

Articolo 4 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

1. La figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità dell'affidamento, ed in particolare deve possedere i requisiti previsti dall'ordinamento nazionale
2. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
3. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. 31, comma 4, del Codice, il RUP assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa.
5. Per la disciplina di dettaglio dei compiti, limiti, ed altri aspetti relativi alla figura in questione si fa rinvio alle linee guida dell'ANAC.

Articolo 5 Attività di programmazione della spesa per investimenti

1. Il personale coinvolto nelle funzioni connesse all'attività della programmazione della spesa per investimenti oggetto del presente Regolamento, svolgerà le attività preliminari all'appalto e necessarie a determinare l'inclusione e quindi la fattibilità dell'intervento negli strumenti di programmazione previsti.

Articolo 6 Uffici della Direzione dei Lavori e della Direzione dell'Esecuzione

1. Ferma restando l'obbligatorietà di nominare il Direttore dei Lavori, la normativa vigente offre la possibilità alle stazioni appaltanti d'istituire l'Ufficio della Direzione Lavori (art. 101, commi 2 e 3, del Codice) al quale è affidato il compito di coordinamento, direzione, controllo tecnico, contabile e amministrativo di ogni singolo intervento, nel rispetto degli impegni contrattuali.
2. L'Ufficio, laddove su proposta del RUP venga istituito dalla stazione appaltante, comunque prima della gara per l'affidamento dei lavori, è costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione a dimensione, tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di

direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il Direttore lavori è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico ove presenti.

3. Il Direttore dei Lavori, svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il Direttore dei lavori non svolga tali funzioni si prevederà la presenza di almeno un Direttore Operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è di norma il RUP. Analogamente al Direttore dei lavori, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Articolo 7

Incaricati per la verifica preventiva dei progetti

1. Nell'ambito dei lavori, gli incaricati per la verifica preventiva del progetto dovranno svolgere le attività previste dall'art. 26 del Codice e segnatamente prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificheranno la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico- economica. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

2. Nel caso di lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, comma 9, del Codice. Per la disciplina di dettaglio relativa all'attività di verifica preventiva del progetto si rimanda all'art. 26 del Codice e alla relativa disciplina attuativa.

Articolo 8

Incaricati per la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici

1. Gli incaricati per il controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici dovranno essere dipendenti interni che abbiano specifiche competenze in materia di appalti.

2. Gli incaricati, nei limiti delle proprie competenze amministrative e/o tecniche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del Codice, dovranno, a titolo esemplificativo: predisporre e/o verificare il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare ed i relativi allegati, verificare il capitolato speciale d'appalto, il contratto d'appalto, verificare la correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione, nonché il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento, il tutto al fine di garantire i principi di libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Articolo 9

Collaudatore

1. L'incaricato del collaudo è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico.

2. Per le operazioni di collaudo le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavoro, alla complessità e all'importo degli stessi.

Articolo 10 Collaboratori tecnico-amministrativi

1. È compreso nella ripartizione dell'incentivo l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato e il personale amministrativo, che intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuisce all'attuazione del progetto mediante la predisposizione degli atti amministrativi.
2. Le figure professionali in questione forniscono un contributo di natura intellettuale e materiale all'attività del RUP, nonché alla programmazione degli interventi da finanziare, alla direzione lavori e alla contabilizzazione degli stessi (es. redazione capitolati, gestione amministrativa delle fatture, monitoraggio degli stati di avanzamento e contabilizzazione dei lavori, etc. etc.), al collaudo. Il personale tecnico addetto alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di non particolare complessità, qualora svolga attività strumentali e propedeutiche alle attività tecniche soggette ad incentivazione e alle relative attività di programmazione, è inserito anche in attività incentivabili quali le attività di supporto al RUP, alla programmazione e all'esecuzione dei lavori soggetti ad incentivazione.
3. Gli incarichi, ruoli e funzioni di cui al presente articolo sono conferiti dal Dirigente/Direttore della struttura competente o dal Direttore generale, tenendo conto delle professionalità dei dipendenti e applicando, ove possibile, il principio di rotazione, con riferimento sia alla consistenza degli interventi sia ai ruoli svolti.
4. In generale l'incentivo è riconosciuto a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità collegata a funzioni tecniche espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte dell'attività di collaborazione a tali funzioni.
5. L'incentivo in ogni caso viene erogato, con riferimento ai lavori, per i procedimenti per i quali sia stato redatto il progetto (al livello progettuale richiesto dalle modalità di realizzazione), ed abbia avuto luogo l'affidamento, ad eccezione dei casi previsti nel successivo art. 19, comma 5.

Articolo 11 Incarichi e gruppo di lavoro

1. Il conferimento degli incarichi tecnici per i lavori spetta al Dirigente/Direttore committente.
2. Nel caso di incarichi per l'affidamento di servizi e forniture, il conferimento spetta al Dirigente/Direttore committente.
3. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, previa relazione del RUP che certifichi l'attività stessa. La relazione è di competenza del Dirigente responsabile in caso di cessazione del RUP e del Direttore generale in caso di cessazione del Dirigente.
4. Gli atti di conferimento degli incarichi, o i successivi atti precedenti alla fase di rendicontazione delle attività, devono riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il coinvolgimento del personale di supporto alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, con le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, nonché il coinvolgimento del personale che partecipa o collabora su proposta del RUP a dette attività;
 - c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 21.
5. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente/Direttore o Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel

relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-*bis* del D.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente/Direttore committente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Articolo 12 Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, comma 1 lett. qq), del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, comma 1 lett. ggggg), del Codice).

Articolo 13 Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da Centrali di committenza, per le attività previste dall'art. 2, comma 5, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ateneo le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Capo III Fondo per lavori

Articolo 14 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici.

2. Per i lavori fino a 100.000 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.

Articolo 15 Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo

1. L'importo effettivo del Fondo è pari al 2% dell'importo dei lavori affidati nel rispetto delle procedure previste dal Codice, comprese le procedure di affidamento diretto, ove svolte attraverso procedure competitive anche semplificate.

2. L'incentivo è escluso per affidamenti di lavori in tutti i casi in cui ci si avvalga di un affidamento diretto senza una procedura di selezione dell'affidatario.

3. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento.

4. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle

percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. L'ulteriore ripartizione in quote percentuali tra una stessa attività o ruolo è individuata dal Dirigente/Direttore committente con apposita disposizione, nel rispetto dei parametri di cui alla tabella sottostante e sentiti preventivamente i Dirigenti/Direttori di altro personale eventualmente coinvolto.

Prestazioni lavori	Percentuale
1)Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del Codice) e collaboratori	36%
2)Attività di programmazione della spesa per investimenti	3%
3) Verifica preventiva della progettazione e validazione (RUP)	8%
4) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	11%
5) Direzione lavori (art. 101 del Codice) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione se abilitato; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	37%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6 del Codice)	5%
TOTALE	100%

5. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente/Direttore committente di cui all' art. 11, comma 1, del presente Regolamento, che valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto, asseverate dal Responsabile Unico del Procedimento. Nella disposizione di liquidazione il Dirigente/Direttore committente dà atto, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per i quali stabilisce il pagamento dell'incentivo, che ricorre il presupposto della particolare complessità di cui all'art. 2, comma 3.

6. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 4, la liquidazione degli incentivi per i lavori avviene secondo le seguenti modalità e fasi:

- a) Fase 1 sulla base dell'atto di validazione.
- b) Fase 2 all'atto della stipula del contratto-
- c) Fase 3 nella fase esecutiva, anche in acconti corrispondenti all'emissione dei SAL.

Articolo 16

Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.

1. In caso di aumento dei tempi del procedimento non conformi alle norme del Codice degli Appalti, dovrà essere verificata la responsabilità delle figure coinvolte a cura del Dirigente/Direttore Committente il quale, in caso positivo, dovrà applicare i seguenti coefficienti riduttivi che opereranno nell'ambito della fase del procedimento (progettazione, affidamento, esecuzione) in cui si è maturato il ritardo e riguarderà le figure per le quali sono state accertate le responsabilità del ritardo.

	Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30%	0,9
ritardi dal 31% al 40%	0,8
ritardi superiori al 41%	0,7
ritardi superiori al 50%	0,5

2. In caso di aumento dei costi del procedimento non conformi alle norme del Codice degli Appalti, dovrà essere verificata la responsabilità delle figure coinvolte a cura del Dirigente/Direttore Committente il quale, in caso positivo, dovrà applicare i seguenti coefficienti riduttivi che opereranno nell'ambito della fase del procedimento (progettazione, affidamento, esecuzione) in cui si è maturato l'incremento dei costi e riguarderà le figure per le quali sono state accertate le responsabilità dell'incremento:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.

4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a), b), c), d), e), comma 7 e comma 12, del Codice;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

5. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:

- a) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla fase di fattibilità tecnica ed economica si procederà alla liquidazione massima del 10% delle quote relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
- b) qualora la progettazione venga fermata motivatamente alla fase definitiva si procederà alla liquidazione massima nella misura del 30% delle quote relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
- c) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla sola progettazione esecutiva senza farla seguire dalla gara o dall'esecuzione dei lavori, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 50% delle quote relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.

Capo IV

Fondo per forniture e servizi

Articolo 17

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale per Servizi e Forniture.

2. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture, che prevedono funzioni tecniche, per i quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, su proposta del RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, ovvero nel caso di:

- a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

- c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
 - d) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - e) esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
3. Precedentemente al 2019, anno di entrata in vigore dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione o alla delibera a contrarre.

Articolo 18

Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi

1. L'importo effettivo del Fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara della fornitura o del servizio, affidati nel rispetto delle procedure previste dal Codice, comprese le procedure di affidamento diretto, ove svolte attraverso procedure competitive anche semplificate.
2. L'incentivo è escluso per affidamenti di forniture e servizi in tutti i casi in cui ci si avvalga di un affidamento diretto senza una procedura di selezione dell'affidatario.
3. L'incentivo è normalmente escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia dei 500.000 euro ad eccezione dei casi previsti dall'art. 17, comma 2, lett b), c), d) ed e).
4. L'incentivo è di norma escluso per l'adesione a Convenzioni offerte da Centrali di Committenza nelle varie Aree merceologiche (quali "Energia", "Alimenti, ristorazione e buoni pasto", "Editoria, eventi e comunicazione", ecc...). Fanno eccezione le adesioni per quelle Aree merceologiche, quali "Servizi agli immobili", "arredi e complementi" ecc.. per acquisti comunque superiori alla soglia dei 500.000 Euro, che sulla base del combinato disposto con l'art. 2, necessitano di un atto formale di approvazione finale, quale ad esempio verifica di conformità da parte di una figura specializzata e che richiedono quindi, per vigilare sulla corretta esecuzione, l'impiego di figure tecniche altamente specialistiche.
5. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento.
6. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Per i servizi di Ingegneria e Architettura e per le forniture e servizi di Telecomunicazioni l'ulteriore ripartizione in quote percentuali tra una stessa attività o ruolo è individuata dal Dirigente/Direttore committente con apposita disposizione, nel rispetto dei parametri di cui alle tabelle sottostanti e sentiti preventivamente i Dirigenti/Direttori di altro personale eventualmente coinvolto.

PRESTAZIONE (servizi di ingegneria e architettura)	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice) e collaboratori	50%
2) Attività di programmazione della spesa per investimenti	11%
3) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	13%
4) Fase di esecuzione: Direzione dell'esecuzione del contratto, verifica di conformità e regolare esecuzione, collaudo, validazione	26%
TOTALE	100%

PRESTAZIONE (forniture e servizi telecomunicazioni)	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice) e collaboratori	30%
2) Attività di programmazione della spesa per investimenti	10%
3) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	18%
4) Fase di esecuzione: Direzione dell'esecuzione del contratto, verifica di conformità e regolare esecuzione, collaudo, validazione	42%
TOTALE	100%

PRESTAZIONE (altre forniture e servizi)	Percentuale		Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice) e collaboratori	28%	Collaboratori amministrativi (c)	10%
		Collaboratori tecnici (d)	4%
		All'atto di affidamento (avviso di gara (e))	6%
		In fase di esecuzione (f)	8%
2) Attività di programmazione della spesa per investimenti	9%	Collaboratori amministrativi (l)	7%
		Collaboratori tecnici (m)	1 %
		Coordinatori tecnici (n)	1%
3) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara	20%	Predisposizione atti pre gara (o)	2%
		Predisposizione atti di gara e contratto (p)	18%
4) Fase di esecuzione: Direzione dell'esecuzione del contratto, verifica di conformità e regolare esecuzione, collaudo, validazione	43%	Direttore dell'esecuzione del servizio l(g)	15%
		Collaboratori amministrativi (h)	12 %
		Collaboratori tecnici (i)	3 %
		Verifica di conformità della fornitura o servizi di investimento (q)	13 %
TOTALE	100%		

7. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente/Direttore committente di cui all'art. 11, comma 1, del presente Regolamento, che valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto, asseverate dal Responsabile Unico del Procedimento.

8. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 4, la liquidazione degli incentivi per servizi e forniture avviene secondo le seguenti modalità e fasi:

a) fase 1 all'atto della stipula del contratto;

b) fase 2 nella fase esecutiva, anche in acconti corrispondenti all'emissione degli ordinativi di pagamento.

Articolo 19

Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

1. In caso di aumento dei tempi del procedimento non conformi alle norme del Codice degli Appalti, dovrà essere verificata la responsabilità delle figure coinvolte a cura del Dirigente/Direttore Committente il quale, in caso positivo, dovrà applicare i seguenti coefficienti riduttivi che opereranno nell'ambito della fase del procedimento (progettazione, affidamento, esecuzione) in cui si è maturato il ritardo e riguarderà le figure per le quali sono state accertate le responsabilità del ritardo.

	Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30%	0,9
ritardi dal 31% al 40%	0,8
ritardi superiori al 41%	0,7
ritardi superiori al 50%	0,5

2. In caso di aumento dei costi del procedimento non conformi al Codice degli Appalti, dovrà essere verificata la responsabilità delle figure coinvolte a cura del Dirigente/Direttore Committente il quale, in caso positivo, dovrà applicare i seguenti coefficienti riduttivi che opereranno nell'ambito della fase del procedimento (progettazione, affidamento, esecuzione) in cui si è maturato l'incremento dei costi e riguarderà le figure per le quali sono state accertate le responsabilità dell'incremento.

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.

4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, commi 1, lettere a), b), c), d), e), 7 e 12, del Codice;
- b) sospensioni e proroghe di servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

5. Qualora il procedimento di realizzazione dei servizi o delle forniture sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, ai sensi del successivo comma 6.

6. Qualora la redazione del progetto di cui all'art. 23, commi 14 e 15, del Codice venga interrotta motivatamente, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 30% delle quote relative al RUP e ai vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.

Capo V Norme comuni

Articolo 20 Procedura per la liquidazione della quota del Fondo

1. La liquidazione della quota del Fondo è disposta dal Dirigente/Direttore committente.
2. La liquidazione del compenso potrà avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso stesso si riferisce.
3. Per le attività di durata pluriennale (solitamente a seguito di procedure aperte) è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
4. La corresponsione dell'incentivo è proposta dal RUP al Dirigente/Direttore committente previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

5. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente.

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice.

7. Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze nonché deve essere verificato il rispetto della disposizione di cui all'art. 31, comma 12, del Codice.

Articolo 21

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della stazione appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme e in particolare con quelli previsti dall'art. 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 22

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, quali per esempio il coordinamento delle figure esterne e la verifica del loro operato e, più in generale, attività di controllo, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Direttore committente.

Articolo 23

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 24

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il Dirigente/Direttore committente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo e si applica alle procedure per le quali la data di pubblicazione dei bandi e di

spedizione delle lettere di invito è successiva alla data del 18 aprile 2016 e alle attività incentivate svolte successivamente a tale data. Per le procedure avviate prima del 19 aprile 2016, ancorché non concluse, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti.

3. La ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui ai criteri del presente Regolamento, si applica anche alle attività svolte dopo il 19 aprile 2016, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.

4. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà quindi possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni o, per i servizi e le forniture, nei relativi documenti di progetto o nella delibera a contrattare.

5. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

6. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al Codice.